

gati nei capi-luoghi dei Circondari, ed i Vice Delegati nei capi-luoghi dei Distretti e dei Cantoni esercitano, o per sè, o per mezzo del rispettivo Podestà o Anziano, le funzioni del pubblico ministero presso il Giudice di pace.

Titolo quinto.

Dei Cancellieri ed Ufficiali ministeriali.

Sezione I.

Dei Cancellieri.

Art.o 72. Presso i Giudici di pace, i Tribunali di prima Istanza e la Corte di Appello, vi sono dei Cancellieri nominati dal governo.

Art.o 73. I Cancellieri assistono i Giudici nell'esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegnano le firme.

Registrano gli atti, e ne conservano il deposito.

Rilasciano le copie, e danno corso agli ordini giudiziari.

Art.o 74. I Cancellieri della Corte di Appello e dei due Tribunali di prima Istanza loro presentano un sotto Cancelliere e la pianta degli impiegati occorrenti.

Anche i Cancellieri dei Giudici di pace loro presentano la pianta degli impiegati subalterni, ove questi si rendono necessari.

Art.o 75. La pianta delle Cancellerie e dei soldi rispettivi degl'impiegati, e la loro nomina viene sottoposta dalla Corte